



COMUNE DI CERDA

COPIA PER LA
PUBBLICAZIONE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

DETERMINAZIONE – Servizi Sociali

N. 376 Reg. Gen.

N. 196 Reg. Sett.

Oggetto: Concessione assegno ai nuclei familiari con tre figli minori – anno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, giusta Determinazione Sindacale n. 318 del 09/06/2016;

Viste le istanze di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, presentate dai seguenti richiedenti, per l'anno 2022;

N.	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Luogo di nascita e data	Residenza	Data domanda gg/mm/aa	N° Prot.
1	M. R.	Omissis.....	Omissis.....	Omissis.....	30/06/2022	8560
2	F.R.	Omissis.....	Omissis.....	Omissis.....	27/06/2022	8393

Richiamate:

- la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che ha istituito l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 50, il quale ha sostituito il 2 comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che così recita: "L' assegno di cui al comma 1, è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferire dal bilancio dello Stato all'Inps le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione";
- **Visti** i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Solidarietà Sociale:
- 21 dicembre 2000, n. 452, recante: "Regolamento recante disposizioni di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
- 25 maggio 2001, n.337, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21 dicembre 2000, n. 452;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea, in particolare l'art. 7 riguardante la parità di trattamento fra cittadini nazionali e comunitari in materia sociale;

Richiamata la deliberazione 02 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, recante: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

Visto il d.lgs 21 dicembre 2021, n. 230 che introduce, con decorrenza dal 01 marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 01 aprile 2021, n. 46;

Che l'art. 10 "Abrogazioni e modificazioni" del sopra citato d.lgs n. 230/2021, al comma 2, recita: "Con effetto dal 1° marzo 2022, l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio";

Preso atto del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 05/02/2022, dal quale si evince che la variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al + 1,9 % (Comunicato Ufficiale dell' ISTAT del 17/01/2022), la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità per l'anno 2022 e, specificatamente;

- a) **l'assegno mensile per il nucleo familiare** ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio, se spettante nella misura intera, è pari a € 147,90, per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a € 8.955,98;
- b) **l'assegno mensile di maternità** ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, per le nascite, gli affidamenti pre- adottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 354,73 per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a € 17.747,58;

Esaminata la documentazione allegata all' istanza e verificato che trattasi di nucleo familiare con presenza di almeno tre figli minori, i cui redditi rientrano nei limiti ISEE prescritti dalla normativa vigente ed in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto, quindi dover concedere ai suddetti richiedenti, avente diritto, l'assegno previsto per il nucleo familiare con la presenza di almeno tre figli, nella misura spettante indicata accanto ai nominativi, per i mesi di gennaio e febbraio 2022;

Vista/e:

- la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dalla legge regionale n. 30/2000;
- le leggi n. 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **CONCEDERE** ai seguenti nominativi l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura spettante ed indicata accanto ai nominativi, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, per una spesa complessiva di € 640,90;

N.	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Data e Luogo di nascita	Residenza	Importo concesso	Pagamento tramite
1	M. R.	Omissis.....	Omissis.....	Omissis.....	€ 320,45	Bonifico c/c bancario o postale
2	F. R.	Omissis.....	Omissis.....	Omissis.....	€ 320,45	Bonifico c/c bancario o postale

2. **TRASMETTERE** i dati previsti dall'art. 20 del D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, all'INPS di Palermo per il successivo adempimento di competenza.
3. **DARE MANDATO** al Responsabile della pubblicazione e diffusione sul web, di trattare il presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione 02 marzo 2011, del Garante per la Protezione dei dati personali.
4. **AVVERSO** il provvedimento di concessione può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, oppure al T.A.R. di Palermo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Calogera Augello)



Il Responsabile 1° Settore
(Antonina Iudicello)